

La sentenza della Corte di giustizia europea sanziona l'inerzia dello stato italiano

Ecco il perché della condanna

L'utilizzo dei contratti a tempo deve essere un'eccezione

Pagina a cura

DI ANTIMO DI GERONIMO

La reiterazione senza limiti delle supplenze annuali, in assenza di tempi certi tra un concorso e l'altro e in mancanza della previsione di indennizzi in caso di abuso, è incompatibile con il diritto comunitario. Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea con una sentenza depositata il 26 novembre scorso (C-22/13) e disponibile sul sito www.italiaoggi.it/documenti. La questione era stata sollevata da alcuni giudici di merito italiani e dalla nostra Corte costituzionale. E riguardava la questione della reiterazione dei contratti a termine nella scuola. Questione che, nel corso degli anni, è stata fatta oggetto di numerose pronunce da parte di giudici di merito, in gran parte inclini a ritenere che la reiterazione delle supplenze oltre i 36 mesi sia da ritenersi illegittima.

Proprio perché in contrasto con la normativa europea, che vieta la reiterazione senza limiti. Dopo qualche caso isolato di giudici monocratici che hanno addirittura disposto l'immissione in ruolo dei ricorrenti (famosa la sentenza del Tribunale di Siena del 2010, 699/2009 RGL) la prevalente giurisprudenza di merito aveva ritenuto che la reiterazione dovesse essere sanzionata con un indennizzo di natura economica. E nella maggior

parte dei casi, il risarcimento è stato individuato nel diritto alla cosiddetta ricostruzione di carriera. E cioè nella condanna dell'amministrazione a pagare ai precari la differenza tra le retribuzioni alle quali avrebbe avuto diritto se fossero stati immessi in ruolo e l'importo delle retribuzioni effettivamente percepite.

La Suprema corte, però, una volta investita del problema, ha gelato le aspettative dei precari argomentando che la normativa sul reclutamento è legittima. Perché, per la scuola, il legislatore ha previsto delle eccezioni che la sottraggono all'applicazione della normativa generale. Che dando attuazione alla normativa europea, entro certi limiti, vieta la reiterazione e prevede degli indennizzi in caso di abuso. Secondo la Cassazione, il sistema di reclutamento del personale della scuola sarebbe strutturato in modo tale da valorizzare il cumulo dei periodi di servizio con contratto a termine. I periodi di servizio, infatti, danno titolo all'attribuzione di un punteggio valido nelle graduatorie a esaurimento. E proprio dall'accumulo di tale punteggio deriverebbe la maturazione del diritto ad essere in ruolo, in quanto tratti da tali graduatorie, sul 50% dei posti vacanti e disponibili. Mentre il restante 50% è riservato alle immissioni in ruolo tramite concorso.

La sentenza della Cassazione, però, solo in alcuni

casi ha indotto i giudici di merito a cambiare registro. Tant'è che, anche dopo tale pronuncia, la magistratura di merito ha continuato in gran parte a dare ragione ai precari. Pur sapendo, i giudici di merito, che qualora i giudizi fossero giunti davanti ai giudici di legittimità, le sentenze si sarebbero infrante sotto il maglio della magistratura di ultima istanza.

A un certo punto, però, taluni ricorrenti hanno tentato di bypassare i magistrati del Palazzaccio, chiedendo ai giudici di porre la questione direttamente alla Corte di giustizia europea. E in altri casi hanno anche sollevato una questione di legittimità costituzionale davanti alla Consulta. Il ragionamento seguito da questi ultimi attori è stato il seguente. Se è vero che l'Italia ha stipulato accordi e trattati di diritto comunitario che entrano a pectine nella nostra Costituzione, le norme italiane che violano le norme comunitarie sono anche anticostituzionali. E dunque, la Corte costituzionale ha il dovere di cancellarle. La Consulta, dal canto suo, ha ritenuto che la questione non fosse manifestamente infondata, ma si è astenuta dal rispondere subito, ritenendo opportuno investire della questione il giudice che si occupa di queste specifiche questioni: la Corte di giustizia europea. E i giudici di Bruxelles hanno risposto con un lungo e articolato provvedimento.

La parte che assume rilievo, però è il dispositivo, con il quale i giudici europei hanno dichiarato incompatibile con il diritto comunitario la legge italiana che «autorizza il rinnovo di contratti a tempo determinato per provvedere alla copertura di posti vacanti d'insegnamento e di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole pubbliche», si legge nel provvedimento, «in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo, senza che vi sia la benché minima certezza sulla data in cui tali procedure si concluderanno e, pertanto, senza definire criteri obiettivi e trasparenti che consentano di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale e sia di natura tale da raggiungere l'obiettivo perseguito e necessario a tal fine». Non è dunque illegittimo fare contratti di supplenza, ma farli per coprire esigenze stabili di personale che vanno risolte con concorsi periodici. I giudici al tempo stesso hanno affermato che è illegittima la mancata previsione di un indennizzo in favore dei precari che vengono assunti con contratto a termine sui posti vacanti e disponibili, nelle more dell'indizione dei concorsi, perché tale prassi non poggia su ragioni obiettive, ma sulla mera inerzia del legislatore italiano. Ora toccherà ai magistrati italiani applicare i principi stabiliti dalla Corte Ue

